

TI_GERICHTE 12.2024.32 vom 15. Juli 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2024.32

FR: TI_GERICHTE 12.2024.32 du 15 juillet 2024

IT: TI_GERICHTE 12.2024.32 del 15 luglio 2024

Erwägungen

E. 1

non ha senso e gli ho consigliato di mettere le cose a posto durante il pranzo ho fatto a K_____ il ragionamento per cui l'importante era di non perdere i clienti e ho ipotizzato un accordo commerciale fra le nostre società per non perdere AP 1, nel senso che quest'ultimo avrebbe lavorato per C_____ continuando a vendere i prodotti di AO 1, ovvero C_____ avrebbe acquistato da AO 1 i prodotti venduti da AP 1 (testimonianza p. 4 seg.).

Il suo licenziamento in tronco, comunicato ben oltre il termine di riflessione di due o tre giorni feriali era dunque intempestivo, tanto più che non vi erano ragioni tali da giustificare un prolungamento del termine di qualche giorno, la convenuta essendo un'azienda familiare ed essendo già a quel momento seguita un avvocato (doc. 6 e 8).

8.3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, è senz'altro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che i primi sospetti di un suo comportamento scorretto fossero sorti solo il martedì 26 ottobre 2021 e non già in precedenza.

Il fatto che a p. 5 della risposta la convenuta, confermando sostanzialmente quanto _____ K_____ aveva dichiarato nel suo interrogatorio in sede penale (verso settembre / ottobre, doc. 3 p. 4), abbia ammesso che nel corso del mese di ottobre 2021 quest'ultimo e altri suoi dipendenti hanno iniziato a notare una diminuzione di ordini da parte dei clienti assegnati a AP 1 non costituisce evidentemente ancora, in assenza di altri elementi di sospetto, un indizio concreto di un suo eventuale comportamento anticontrattuale, la diminuzione degli ordini potendo essere stata causata da una qualsiasi altra ragione. E nemmeno costituisce un indizio concreto in tal senso il fatto che sempre a p. 5 della risposta la convenuta abbia poi evidenziato che il 20 ottobre 2021 M_____ avesse comunicato a _____ K_____ che probabilmente un cliente di AO 1 si era rivolto a C_____, chiedendo come doveva comportarsi (doc. 4), da quest'ultimo messaggio e-mail non potendosi evincere che quel cliente potesse eventualmente essere stato dirottato a C_____ da un venditore della convenuta e in particolare proprio dall'attore.

Il fatto che in seguito, in ottobre / novembre 2021 (teste M_____ p. 5) o circa a metà ottobre 2021, poco prima dei fatti di cui al doc. 6 (teste _____ K_____ p. 4), M_____ e _____ K_____ si siano sentiti e incontrati almeno per un pranzo non è a sua volta rilevante sul tema. Nessuno dei due ha in effetti confermato che in quell'occasione il primo aveva informato il secondo che l'attore aveva girato a C_____ dei clienti della convenuta: M_____ aveva riferito solo che siamo usciti a pranzo e gli ho parlato del problema, nel senso che AP 1 era spesso da noi e che mi aveva riferito dei problemi di

comunicazione. Sono stato molto franco con _____ K _____: perdere un dipendente come AP 1 non ha senso e gli ho consigliato di mettere le cose a posto durante il pranzo ho fatto a K _____ il ragionamento per cui l'importante era di non perdere i clienti e ho ipotizzato un accordo commerciale fra le nostre società per non perdere AP 1, nel senso che quest'ultimo avrebbe lavorato per C _____ continuando a vendere i prodotti di AO 1, ovvero C _____ avrebbe acquistato da AO 1 i prodotti venduti da AP 1 (testimonianza p. 4 seg.); _____ K _____ aveva dichiarato solo che ■ durante il pranzo ■ M _____ ■ mi ha raccontato della sua visione del futuro, nel senso che lui sarebbe andato in pensione dalla C _____, che sarebbe stata ripresa dal figlio. Durante questo incontro non abbiamo parlato di AP 1, se non una domanda a fine incontro, dove M _____ mi ha chiesto come andassero le cose tra noi. Io ho risposto che AP 1 non risponde al telefono e non si presenta in azienda. La questione è finita lì ■ (testimonianza p. 4 seg.).

8.3.3. Stando così le cose, il giudizio pretorile secondo cui il licenziamento immediato dell'attore, messo in atto dalla convenuta il martedì 2 novembre 2021, dopo che i primi sospetti di un suo comportamento scorretto erano sorti solo il martedì 26 ottobre 2021, era tempestivo, resiste alle critiche dell'appello.

Nel caso concreto il licenziamento risulta in effetti essere stato notificato il quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui erano sorti i primi sospetti di un comportamento anticontrattuale. Visto che il termine di riflessione di due o tre giorni lavorativi inizia a decorrere solo quando vi è una conoscenza certa delle cause gravi che giustificano il licenziamento (TF 4C.116/2001 del 13 agosto 2001 consid. 3c) e dunque non solo in presenza dei primi sospetti in tal senso (sorti il 26 ottobre 2021), che oltretutto occorreva ancora chiarire le circostanze che avrebbero potuto dar luogo alla disdetta immediata (chiarimenti poi effettuati nel fine settimana tra il 30 ottobre e il 1° novembre 2021) e che in tale ottica l'attore era stato giustamente convocato per un incontro in azienda (fissato per il 2 novembre 2021), da lui però disertato, la tempistica adottata dalla convenuta non può assolutamente essere censurata (cfr. per analogia TF 4A_236/2012 del 2 agosto 2012 consid. 2.5).

9. Il Pretore aggiunto ha rilevato, in relazione alle ferie, che il contratto di lavoro tra le parti (doc. E) non prevedeva pattuizioni particolari ma si limitava, di fatto, a rinviare alle disposizioni del CO che prevedevano per il lavoratore il diritto a 20 giorni di vacanza annuali (art. 329a CO). Ciò posto, visto che nel 2021, e meglio dal 1° gennaio al 2 novembre, l'attore aveva maturato il diritto a 17 giorni di vacanza, e considerato che dalle tabelle del suo piano vacanze (doc. rich. III°) risultava che costui nel corso del 2021 aveva beneficiato di 20 giorni di vacanza e aveva riportato 16 giorni di vacanza dall'anno precedente, ha concluso che l'attore, per i 13 giorni di vacanza non ancora goduti, poteva pretendere un importo di fr. 5'180.- lordi (fr. 8'666.66 salario mensile lordo : 21.75 giorni lavorativi mensili x 13 giorni).

9.1. Per l'attore, il calcolo delle sue spettanze per vacanze non godute esposto dal giudice di prime cure sarebbe errato sotto due punti di vista: in primo luogo siccome non considerava che dalle tabelle del suo piano vacanze (doc. rich. III°) risultava che egli beneficiava in realtà di 5 settimane di vacanze all'anno, per cui, avendo maturato dal 1° gennaio al 2 novembre 2021 il diritto a 20 giorni di vacanza, il suo saldo vacanze ammontava a 16 giorni (anziché a 13 giorni); e in secondo luogo in quanto non teneva conto che i giorni lavorativi mensili erano in realtà 21.65 (anziché 21.75). Per i 16 giorni di

vacanza non ancora goduti, egli ha pertanto ribadito di poter pretendere un importo di fr. 5'394.70 netti (fr. 7'299.70 salario mensile netto : 21.65 giorni lavorativi mensili x 16 giorni).

9.2. La censura dell'attore è parzialmente fondata.

Egli ha ragione laddove ha evidenziato che al momento del suo licenziamento in tronco il suo saldo vacanze ammontava a 16 giorni. Da una parte a p. 20 della risposta la convenuta, confrontata con la (sufficiente) allegazione in tal senso formulata dall'attore a p. 6 della petizione, si era in effetti limitata a opporre una contestazione generica, con ciò del tutto insufficiente (TF 4A_261/2022 dell'8 giugno 2023 consid. 4.3.3, 4A_250/2022 del 3 ottobre 2023 consid. 5.2). Dall'altra la correttezza del saldo vacanze da lui rivendicato era comunque stata dimostrata dalle tabelle del suo piano vacanze (doc. rich. III°), dalle quali risultava che egli beneficiava in realtà di 5 settimane (5 sett.) di vacanza all'anno (sicché dal 1° gennaio al 2 novembre 2021 aveva maturato 20 giorni di vacanza), che al 31 dicembre 2020 il suo saldo vacanze ammontava a 16 giorni (16 gg.) e che nel corso del 2021 aveva usufruito di 20 giorni (4 + 4 + 8 + 4) di vacanza.

Egli non può invece essere seguito laddove ha sostenuto che i giorni lavorativi mensili erano in realtà solo 21.65 (5 giorni settimanali x 4.33 settimane al mese), la dottrina e la giurisprudenza avendo chiarito che i giorni mensili lavorativi in una settimana lavorativa di 5 giorni sono proprio 21.75 (Favre/Munoz/Tobler, *Le contrat de travail - Code annoté*, 2ª ed., n. 1.5 ad art. 329d CO; TF 4C.173/2004 del 7 settembre 2004 consid. 5.2.2, 4C.84/2005 del 16 giugno 2005 consid. 7.3).

Per i 16 giorni di vacanza non ancora goduti, egli, avendo insistito per una sua retribuzione al netto degli oneri sociali, ha quindi diritto a un importo di fr. 5'369.89 (fr. 7'299.70 salario mensile netto : 21.75 giorni lavorativi mensili x 16 giorni).

10. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che l'attore non avesse diritto al pagamento del salario del mese di ottobre 2021. A suo giudizio, nel caso in esame la convenuta aveva provato la violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà da parte dell'attore nel corso di quel mese e quest'ultimo non aveva dal canto suo provato di aver correttamente e compiutamente eseguito la prestazione lavorativa che gli incombeva.

10.1. In questa sede l'attore ha censurato la conclusione pretorile, rilevando da un lato di aver fornito fino al 31 ottobre 2021 la sua prestazione lavorativa, tanto che aveva ricevuto e inoltrato ordini alla convenuta (doc. 22 p. 2, 39 p. 9 seg. e 48), e osservando dall'altro che dall'istruttoria non era emersa quella sistematicità necessaria a fondare un qualsivoglia rapporto di lavoro tra lui e C _____ o comunque ad azzerare completamente l'attività da lui svolta per la convenuta nel mese di ottobre 2021.

10.2. L'assunto pretorile, fondato su un obiter dictum contenuto in una decisione di questa Camera (II CCA 26 settembre 2013 inc. n. 12.2013.80, riferito a un contributo dottrinale di Piotet, *Commentaire Romand*, 2ª ed., n. 52 ad art. 8 CC), secondo cui la prova dell'esecuzione conforme alle condizioni previste nel contratto di lavoro spetta al debitore solo se il creditore rende verosimile una violazione di un obbligo contrattuale o di una esecuzione incompleta, non risulta in realtà pertinente.

Come giustamente rilevato dall'attore, stante l'esistenza di un contratto di lavoro ancora valido, il suo salario del mese di ottobre 2021 era di principio dovuto e avrebbe potuto essere trattenuto dalla controparte solo nel caso in cui egli non avesse in sostanza svolto

alcuna attività lavorativa a suo favore, ciò che non si è però verificato, visto e considerato che, per stessa ammissione della convenuta, nel corso del mese di ottobre 2021 era stata notata solo una diminuzione di ordini da parte dei clienti assegnati a AP 1 (cfr. risposta p. 5), il quale continuava dunque a gestirne correttamente un'altra parte (cfr. pure risposta p. 4, in cui è stato indicato che l'attore dall'estate 2021 sembrava adempiere ai propri obblighi lavorativi. AP 1 inviava infatti le comande (in realtà solo alcune, come in seguito emerso) dei clienti alla propria datrice di lavoro).

Il fatto che in quel mese l'attore possa aver agito parzialmente in violazione dei suoi obblighi di fedeltà e diligenza, specie per quanto riguardava C _____, non fa dunque venir meno il suo diritto al pagamento del salario, pari a fr. 7'299.70 netti.

11. Il Pretore aggiunto ha stabilito che dalle pretese dell'attore dovevano essere dedotti, oltre al controvalore dell'iPhone e dell'iPad aziendali (fr. 1'949.14) da lui non restituiti alla convenuta, anche gli incassi di due fatture da lui trattenuti (fr. 850.-). Per quanto è qui d'interesse, il fatto che l'attore avesse indebitamente trattenuto per sé gli incassi in contanti di due fatture per la somma complessiva di fr. 850.- era stato a suo dire dimostrato da S _____ e A _____, sentiti in qualità di testimoni in sede penale (tutti nel plico doc. rich. IV°).

11.1. In questa sede l'attore ha contestato che gli incassi in contanti che egli avrebbe indebitamente trattenuto per sé potessero essere posti in compensazione dell'importo riconosciuto in suo favore, rilevando dapprima che tale posta di danno, fatta valere dall'appellata unicamente in sede di duplice, è assolutamente contestata dal signor AP 1 sin dal procedimento penale, tuttora in attesa di approdare sui banchi della Pretura penale, per cui vige la presunzione di innocenza e aggiungendo poi che nello specifico, valga il seguente ragionamento da lui espresso in sede di interrogatorio penale: «è impossibile che AO 1 non abbia ricevuto i soldi. I soldi li ho incassati io e sono sicuro di averli riversati a AO 1. Quando prendo i soldi in contanti, sia io che il cliente firmiamo la ricevuta e io indico la data in cui vengono incassati. La ricevuta è fatta in due copie, la copia la tengo io e l'originale va al cliente. In seguito porto i soldi in azienda ma non ricevo nessuna ricevuta di scarico» (doc. 25 p. 10 righe 1-14). Ora, possibile che AP 1 abbia consegnato alla sua ex datrice di lavoro il documento riportante la sua firma, attestante la ricevuta dei predetti importi, ma non gli importi medesimi? (appello p. 16).

12. Nella decisione qui impugnata il Pretore aggiunto ha rigettato l'opposizione al PE non solo per il capitale che a suo giudizio era dovuto (come richiesto dall'attore), ma anche per gli interessi.

Avendo tuttavia l'attore (che è patrocinato da un avvocato) insistito, nel suo petitorio d'appello, di voler ottenere il rigetto dell'opposizione unicamente per il capitale ma non anche per gli interessi, il giudizio pretorile, su questo punto, può senz'altro essere riformato come da lui auspicato.

13. Ne discende, in parziale accoglimento dell'appello dell'attore, che la petizione dev'essere ammessa per fr. 9'870.45 netti (fr. 7'299.70 per lo stipendio di ottobre 2021 + fr. 5'369.89 per i 16 giorni di vacanza non goduti ./ fr. 850.- per gli incassi di due fatture da lui trattenuti ./ fr. 1'949.14 per l'iPhone e l'iPad aziendali da lui non restituiti), con versamento degli usuali oneri sociali sullo stipendio e sui giorni di vacanza non goduti - come rivendicato a ragione dall'attore (cfr. ad esempio Donatiello, Commentaire Romand, 3^a ed., n. 12 ad art. 337c CO) - oltre interessi ed accessori.

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che quelle della procedura di secondo grado sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 26'094.46.

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTAr

decide:

I. L'appello 8 marzo 2024 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 13 febbraio 2024 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 1'000.-, oltre alle spese della conciliazione di fr. 700.-, sono poste per 1/5 a carico della convenuta e per la rimanenza (cioè per 4/5) a carico dell'attore, che verserà alla controparte fr. 4'500.- per ripetibili.

II. Le spese processuali di fr. 3'500.- sono poste per 2/7 a carico dell'appellata e per 5/7 a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili d'appello.

- ;

-

Il presidente

Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).

E. 1.1

AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 9'870.45 (con versamento degli usuali oneri sociali su fr. 12'669.59) oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2022 .

E. 1.2

L'opposizione interposta al PE n. _____ dell'UE di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente alla somma di fr. 9'870.45 . 2 . La tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 1'000.-, oltre alle spese della conciliazione di fr. 700.-, sono poste per 1/5 a carico della convenuta e per la rimanenza (cioè per 4/5) a carico dell'attore, che verserà alla controparte fr. 4'500.- per ripetibili . II. Le spese processuali di fr. 3'500.- sono poste per 2/7 a carico dell'appellata e per 5/7 a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili d'appello. III. Notificazione: - ; - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).

E. 5

sett. ") di vacanza all'anno (sicché dal 1° gennaio al 2 novembre 2021 aveva maturato 20 giorni di vacanza), che al 31 dicembre 2020 il suo saldo vacanze ammontava a 16 giorni (" 16 gg. ") e che nel corso del 2021 aveva usufruito di 20 giorni (" 4 + 4 + 8 + 4 ") di vacanza. Egli non può invece essere seguito laddove ha sostenuto che i giorni lavorativi mensili erano in realtà solo 21.65 (5 giorni settimanali x 4.33 settimane al mese), la dottrina e la giurisprudenza avendo chiarito che i giorni mensili lavorativi in una settimana lavorativa di 5 giorni sono proprio 21.75 (Favre/Munoz/Tobler , Le contrat de travail - Code annoté, 2^a ed., n. 1.5 ad art. 329d CO; TF 4C.173/2004 del 7 settembre 2004 consid. 5.2.2, 4C.84/2005 del 16 giugno 2005 consid. 7.3). Per i 16 giorni di vacanza non ancora goduti, egli, avendo insistito per una sua retribuzione al netto degli oneri sociali, ha quindi diritto a un importo di fr. 5'369.89 (fr. 7'299.70 salario mensile netto : 21.75 giorni lavorativi mensili x 16 giorni).

E. 10

Il Pretore aggiunto ha ritenuto che l'attore non avesse diritto al pagamento del salario del mese di ottobre 2021. A suo giudizio, nel caso in esame la convenuta aveva provato la violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà da parte dell'attore nel corso di quel mese e quest'ultimo non aveva dal canto suo provato di aver correttamente e compiutamente eseguito la prestazione lavorativa che gli incombeva.

E. 10.1

In questa sede l'attore ha censurato la conclusione pretorile, rilevando da un lato di aver fornito fino al 31 ottobre 2021 la sua prestazione lavorativa, tanto che aveva ricevuto e inoltrato ordini alla convenuta (doc. 22 p. 2, 39 p. 9 seg. e 48), e osservando dall'altro che dall'istruttoria non era emersa quella sistematicità necessaria a fondare un qualsivoglia rapporto di lavoro tra lui e C_____ o comunque ad azzerare completamente l'attività da lui svolta per la convenuta nel mese di ottobre 2021.

E. 10.2

L'assunto pretorile, fondato su un obiter dictum contenuto in una decisione di questa Camera (II CCA 26 settembre 2013 inc. n. 12.2013.80, riferito a un contributo dottrinale di Piotet , Commentaire Romand, 2^a ed., n. 52 ad art. 8 CC), secondo cui la prova dell'esecuzione conforme alle condizioni previste nel contratto di lavoro spetta al debitore solo se il creditore rende verosimile una violazione di un obbligo contrattuale o di una esecuzione incompleta , non risulta in realtà pertinente. Come giustamente rilevato dall'attore, stante l'esistenza di un contratto di lavoro ancora valido, il suo salario del mese di ottobre 2021 era di principio dovuto e avrebbe potuto essere trattenuto dalla controparte solo nel caso in cui egli non avesse in sostanza svolto alcuna attività lavorativa a suo favore, ciò che non si è però verificato, visto e considerato che, per stessa ammissione della convenuta, nel corso del mese di ottobre 2021 era stata notata solo " una diminuzione di ordini da parte dei clienti assegnati a AP 1 " (cfr. risposta p. 5), il quale continuava dunque a gestirne correttamente un'altra parte (cfr. pure risposta p. 4, in cui è stato indicato che l'attore dall'estate 2021 " sembrava adempiere ai propri obblighi lavorativi. AP 1 inviava infatti le comande (in realtà solo alcune, come in seguito emerso) dei clienti alla propria datrice di lavoro "). Il fatto che in quel mese l'attore possa aver agito parzialmente in violazione dei suoi obblighi di fedeltà e diligenza, specie per quanto riguardava C_____, non fa dunque venir meno il suo diritto al pagamento del salario, pari a fr. 7'299.70 netti.

E. 11

Il Pretore aggiunto ha stabilito che dalle pretese dell'attore dovevano essere dedotti, oltre al controvalore dell'iPhone e dell'iPad aziendali (fr. 1'949.14) da lui non restituiti alla convenuta, anche gli incassi di due fatture da lui trattenuti (fr. 850.-). Per quanto è qui d'interesse, il fatto che l'attore avesse indebitamente trattenuto per sé gli incassi in contanti di due fatture per la somma complessiva di fr. 850.- era stato a suo dire dimostrato da S _____ e A _____, sentiti in qualità di testimoni in sede penale (tutti nel plico doc. rich. IV°).

E. 11.1

In questa sede l'attore ha contestato che gli incassi in contanti che egli avrebbe indebitamente trattenuto per sé potessero essere posti in compensazione dell'importo riconosciuto in suo favore, rilevando dapprima che " tale posta di danno, fatta valere dall'appellata unicamente in sede di duplice, è assolutamente contestata dal signor AP 1 sin dal procedimento penale, tuttora in attesa di approdare sui banchi della Pretura penale, per cui vige la presunzione di innocenza " e aggiungendo poi che " nello specifico, valga il seguente ragionamento da lui espresso in sede di interrogatorio penale: « è impossibile che AO 1 non abbia ricevuto i soldi. I soldi li ho incassati io e sono sicuro di averli riversati a AO 1 Quando prendo i soldi in contanti, sia io che il cliente firmiamo la ricevuta e io indico la data in cui vengono incassati. La ricevuta è fatta in due copie, la copia la tengo io e l'originale va al cliente. In seguito porto i soldi in azienda ma non ricevo nessuna ricevuta di scarico » (doc. 25 p. 10 righe 1-14). Ora, possibile che AP 1 abbia consegnato alla sua ex datrice di lavoro il documento riportante la sua firma, attestante la ricevuta dei predetti importi, ma non gli importi medesimi? " (appello p. 16).

E. 11.2

La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto l'attore, che non può lamentarsi del fatto che la controparte abbia formulato questa contropretesa solo in sede di duplice (DTF 144 III 17 consid. 2.2), non si è confrontato criticamente con l'assunto pretorile, secondo cui il fatto che egli avesse indebitamente trattenuto per sé gli incassi in contanti di due fatture per la somma complessiva di fr. 850.- era stato dimostrato dalle testimonianze rese da S _____ e A _____ in sede penale (entrambe nel plico doc. rich. IV°). Per il resto, si osserva che il semplice richiamo alla presunzione di innocenza a suo favore e la mera esposizione del ragionamento da lui formulato in sede penale, che per altro si conclude con un interrogativo, sono lungi dal far ritenere errata la conclusione a cui era giunto il giudice di prime cure.

E. 12

Nella decisione qui impugnata il Pretore aggiunto ha rigettato l'opposizione al PE non solo per il capitale che a suo giudizio era dovuto (come richiesto dall'attore), ma anche per gli interessi. Avendo tuttavia l'attore (che è patrocinato da un avvocato) insistito, nel suo petitum d'appello, di voler ottenere il rigetto dell'opposizione unicamente per il capitale ma non anche per gli interessi, il giudizio pretorile, su questo punto, può senz'altro essere riformato come da lui auspicato.

E. 13

Ne discende, in parziale accoglimento dell'appello dell'attore, che la petizione dev'essere ammessa per fr. 9'870.45 netti (fr. 7'299.70 per lo stipendio di ottobre 2021 + fr. 5'369.89 per i 16 giorni di vacanza non goduti ./ fr. 850.- per gli incassi di due fatture da lui trattenuti ./ fr. 1'949.14 per l'iPhone e l'iPad aziendali da lui non restituiti), con versamento degli usuali oneri sociali sullo stipendio e sui giorni di vacanza non goduti - come rivendicato a ragione dall'attore (cfr. ad esempio Donatiello , Commentaire Romand, 3^a ed., n. 12 ad art. 337c CO) - oltre interessi ed accessori. Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che quelle della procedura di secondo grado sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 26'094.46. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 8 marzo 2024 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 13 febbraio 2024 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.